



**CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA**  
**Provincia di Rimini**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI  
RIFIUTI (TARI)**

**Approvato con Delibera Commissariale (con poteri spettanti al Consiglio) n. 69 del 30/04/2014**  
**Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2014**  
**Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 7 del 16/04/2020**  
**Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 29 del 31/07/2020**  
**Modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 38 del 29/06/2021**



# CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

## Provincia di Rimini

### INDICE:

#### TITOL O I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Istituzione della tassa annuale
- Art. 2 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 - Presupposto
- Art. 4 - Soggetto attivo
- Art. 5 - Soggetto passivo

#### TITOL O II - SUPERFICI ASSOGGETTABILI ALLA TASSA

- Art. 5-*bis* – Locali e aree assoggettati alla tassa
- Art. 6 - Modalità di calcolo della superficie tassabile
- Art. 7 - Locali ed aree non assoggettati alla tassa
- Art. 8 - Produzione di rifiuti speciali

#### TITOL O III - DETERMINAZIONE DELLA TASSA E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 9 - Commisurazione della tariffa
- Art. 10 - Piano Finanziario
- Art. 11 - Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 12 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 13 - Riduzioni tariffarie
- Art. 14 - Riduzioni per raccolta differenziata utenze domestiche
- Art. 15 - Avvio al riciclo utenze non domestiche
- Art. 15*bis* - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
- Art. 15*ter* - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
- Art. 16 - Agevolazioni speciali
- Art. 17 - Tassa giornaliera

#### TITOL O IV - PROCEDURE E SANZIONI

- Art. 18 - Dichiarazione
- Art. 19 - Riscossione
- Art. 20 - Attività di controllo e sanzioni

#### TITOL O V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 22 - Norma di rinvio



# CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

## Provincia di Rimini

### TITOLO I NORME GENERALI

#### **Art. 1 - Istituzione della tassa annuale**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s. m. i. è istituita nel territorio del Comune di Santarcangelo di Romagna la Tassa sui Rifiuti (TARI).
2. La tassa è finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale<sup>1</sup>.

#### **Art. 2 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento**

1. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013.
2. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa relativa alla Tassa sui Rifiuti di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e detta le disposizioni per l'applicazione della tassa, in particolare:
  - a) definisce la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - b) disciplina le riduzioni tariffarie;
  - c) disciplina le riduzioni ed esenzioni;
  - d) individua le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superficie ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
  - e) definisce i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento della tassa.

#### **Art. 3 - Presupposto**

1. Presupposto della tassa disciplinata dal presente regolamento è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

#### **Art. 4 - Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria, è il Comune di Santarcangelo di Romagna nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili tassabili.

---

<sup>1</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29/06/2021, eliminando ogni riferimento al concetto di "rifiuti assimilati agli urbani" per adeguamento alla definizione di rifiuti prevista dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 116/2020



# CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

## Provincia di Rimini

### Art. 5 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo della tassa è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree di cui al comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse; in caso di decesso del soggetto obbligato, gli eredi sono obbligati in solido.<sup>2</sup>
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta dal titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie sui locali e sulle aree medesime.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta relativamente ai locali ed aree scoperte di uso comune. I locali ed aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli possessori o detentori.
5. ABROGATO<sup>3</sup>

## TITOLO II

### SUPERFICI ASSOGGETTABILI ALLA TASSA

#### Art. 5-bis – Locali e aree assoggettati alla tassa<sup>4</sup>

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali ed aree comunque denominati e qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità ai fini urbanistico-edilizia e catastale, suscettibili di produrre rifiuti urbani insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del comune<sup>5</sup>.
2. L'occupazione o la detenzione di un locale o di un'area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono, e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. Per le utenze non domestiche la mancanza di atti assertivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, ovvero in caso di sospensione della stessa, determina il pagamento della sola quota fissa stabilita per la categoria di appartenenza, fermo restando l'obbligo dichiarativo del successivo articolo 18.

<sup>2</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16/04/2020

<sup>3</sup> Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16/04/2020

<sup>4</sup> Articolo inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16/04/2020

<sup>5</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29/06/2021, eliminando ogni riferimento al concetto di "rifiuti assimilati agli urbani" per adeguamento alla definizione di rifiuti prevista dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 116/2020



# CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

## Provincia di Rimini

### **Art. 6 - Modalità di calcolo della superficie tassabile**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della L. 147/2013, la superficie tassabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani<sup>6</sup>.
2. La superficie di cui al comma 1 è misurata, per i locali sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,49 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
3. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.<sup>7</sup>

### **Art. 7 - Locali ed aree non assoggettati alla tassa**

1. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree i quali, per loro caratteristiche e destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, fermo restando l'assoggettamento delle aree scoperte operative;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, ferma restando l'obbligazione per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
  - c) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
  - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; resta salva l'applicazione della tassa per i locali ed aree adibiti a servizi o, comunque, non direttamente adibiti all'attività sportiva;
  - e) unità immobiliari, autonomamente censite in catasto, interamente vuote e/o prive di utenze attive (luce, acqua, gas);
  - f) unità immobiliari danneggiate, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che la non assoggettabilità è limitata al periodo durante il quale permangono queste condizioni e purché vi sia effettiva assenza di occupazione;
  - g) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici, autonomamente censiti in catasto, purché gli stessi siano destinati ad esclusivo utilizzo agricolo, per la conservazione dei prodotti, per il ricovero del bestiame e per la custodia degli attrezzi;
  - h) cavedi di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono, locali ed aree non accessibili;

<sup>6</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29/06/2021, eliminando ogni riferimento al concetto di "rifiuti assimilati agli urbani" per adeguamento alla definizione di rifiuti prevista dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 116/2020

<sup>7</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16/04/2020



# CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

- i) porticati, chiostrì, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
  - j) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narzeci e simili);
  - k) porticati aperti da più di un lato; grotte tufacee del centro storico, se accessori o pertinenze di civili abitazioni; soffitte o mansarde per la parte che non raggiunge l'altezza di mt 1,50; balconi e terrazze purché non verandati.
2. ABROGATO.<sup>8</sup>
3. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali ~~non assimilati~~, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.<sup>9</sup>
4. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area di magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche<sup>10</sup>.

## Art. 8 - Produzione di rifiuti speciali

1. In caso di contestuale produzione, nei medesimi locali ed aree, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie di applicazione della tassa.  
Tale riduzione è applicata alla superficie destinata alla produzione di tali rifiuti<sup>11</sup>:

Attività	Percentuale di riduzione superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Gabinetti dentistici, radiologici, odontotecnici, laboratori di analisi, ambulatori	15%
Autoriparatori, elettrauto	30%
Carrozzerie	30%
Tipografie, serigrafie, incisorie, litografie, stamperie	20%
Vetriere	20%
Imbianchini e tinteggiatori, verniciatura e lucidatura mobili	20%
Cantieri navali	30%
Marmisti, lapidei	30%
Falegnamerie	20%
Allestimenti, produzione materiale pubblicitario	20%
Lavorazione materie plastiche, vetroresine	20%

<sup>8</sup> Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16/04/2020

<sup>9</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16/04/2020

<sup>10</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29/06/2021, eliminando ogni riferimento al concetto di "rifiuti assimilati agli urbani" per adeguamento alla definizione di rifiuti prevista dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 116/2020

<sup>11</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. n. 38 del 29/06/2021, eliminando ogni riferimento al concetto di "rifiuti assimilati agli urbani" per adeguamento alla definizione di rifiuti prevista dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 116/2020



# CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

Laboratori fotografici, eliografie	25%
Autoservizi, autolavaggi	10%
Pelletterie	20%
Verniciatura, fonderie, ceramiche	50%
Metalmeccaniche, elettromeccaniche	15%

2. ABROGATO<sup>12</sup>.
3. Le riduzioni e le esclusioni di cui ai commi precedenti sono accordate esclusivamente a richiesta di parte effettuata tramite denuncia originaria o di variazione resa ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento oppure tramite motivata istanza opportunamente dettagliata nelle superfici. In ogni caso l'interessato deve dimostrare, allegando la prevista documentazione (ad esempio MUD, formulari, ecc.), l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi e deve altresì allegare copia della planimetria dei locali interessati.<sup>13</sup>

## TITOLO III DETERMINAZIONE DELLA TASSA E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

### Art. 9 - Commisurazione della tariffa

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. La tariffa di cui ai commi precedenti è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

### Art. 10 - Piano Finanziario

1. Le tariffe di cui all'articolo precedente sono determinate sulla base del Piano Finanziario redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, in modo tale da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

<sup>12</sup> Comma abrogato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29/06/2021

<sup>13</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16/04/2020



# CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

## Provincia di Rimini

### Art. 11 - Classificazione delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie distinte sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare risultante dagli archivi anagrafici e precisamente:
  - 1 (uno) componente
  - 2 (due) componenti
  - 3 (tre) componenti
  - 4 (quattro) componenti
  - 5 (cinque) componenti
  - 6 (sei) o più componenti
- 1-bis. Le variazioni relative al numero dei componenti residenti vengono comunicate periodicamente dall'Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della corretta determinazione del tributo, con adeguamento d'ufficio della relativa tariffa. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti del nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti. Rimane l'obbligo della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 18 in caso di variazione del numero di occupanti che non abbiano preso la residenza anagrafica nell'unità abitativa, come previsto dal successivo comma 3.<sup>14</sup>
2. Qualora nella medesima abitazione risultino residenti più nuclei anagrafici i componenti di ciascun nucleo saranno sommati. La tariffa applicata sarà quella relativa al totale dei componenti così ottenuto.
3. Nel numero dei componenti devono altresì essere considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza anagrafica nell'unità abitativa risultano ivi dimoranti, come attestato dalla dichiarazione originaria o di variazione resa ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento.
4. Nel calcolo dei componenti di cui ai commi precedenti non saranno considerati i soggetti per i quali è stata avviata una pratica di irreperibilità anagrafica, purché ne sia fatta apposita richiesta.
5. Per le utenze domestiche occupate o detenute stabilmente da soggetti passivi che non vi risiedono, il numero dei componenti è calcolato sulla base di quanto indicato nella dichiarazione originaria o di variazione, resa ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
6. In mancanza delle informazioni di cui al comma precedente, oppure se l'utenza domestica è tenuta a disposizione del soggetto passivo per uso limitato o discontinuo, il numero dei componenti è calcolato sulla base della seguente presunzione:
  - da 0 a 45 mq            1 componente
  - da 46 a 60 mq        2 componenti
  - da 61 a 75 mq        3 componenti
  - oltre 75 mq            4 componentiTali scaglioni di superficie considerano la sola unità immobiliare adibita ad abitazione, pertinenze escluse.
7. Si considera la presunzione di cui al comma 6 anche quando il soggetto passivo risulti residente all'estero e faccia un utilizzo stagionale, limitato o discontinuo dell'abitazione stessa.

### Art. 12 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono classificate in trenta categorie omogenee, distinte in relazione alla loro potenzialità di produrre rifiuto.

<sup>14</sup> Comma inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16/04/2020





# CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

2. Le categorie di utenza sono le seguenti:<sup>15 16</sup>

Cat.	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, enti, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante, B&B, affittacamere
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, Poste e/o istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticcerie, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche, night club

3. A ciascuna utenza non domestica è attribuita la categoria di attività di cui al comma precedente, in relazione all'attività effettivamente esercitata nei locali tassabili. L'attività esercitata si può desumere dalla dichiarazione originaria o di variazione, resa ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento, dall'anagrafe tributaria oppure dalla classificazione ATECO risultante dall'iscrizione in C.C.I.A.A..
4. Alle aree scoperte è applicata la categoria del presente regolamento cui appartiene l'insediamento principale.

<sup>15</sup> Tabella modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16/04/2020, nel rispetto della modifica apportata dall'art. 58-quinquies del D.L. 24/2019 all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,. Fino al 31/12/2019 la descrizione della categoria 11 era: "Uffici, agenzie, studi professionali", mentre la descrizione della categoria 12 era "Banche, Poste e/o istituti di credito"

<sup>16</sup> Tabella modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 31/07/2020. Fino al 31/12/2019 la descrizione della categoria 8 era "Alberghi senza ristorante", mentre la descrizione della categoria 9 era "Case di cura e riposo, B&B"



# CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

5. Qualora nelle medesime unità immobiliari o aree scoperte siano esercitate differenti tipologie di attività sarà attribuita sull'intera superficie la categoria relativa all'attività prevalente.
6. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli indicati al comma 2, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

## Art. 13 - Riduzioni tariffarie

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta per i casi sotto indicati e con le modalità rispettivamente indicate:
  - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che il soggetto passivo dichiari di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 20%;
  - b. per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: riduzione del 30%; si intende uso stagionale quello non superiore a sei mesi nell'anno;
  - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero, per più di sei mesi all'anno, a condizione che il soggetto passivo dichiari di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 20%;
  - d. fabbricati rurali ad uso abitativo, in possesso dei requisiti indicati all'art. 9 del D. L. 557/93 e s. m. i.: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente saranno concesse a domanda degli interessati, da presentare nella denuncia resa ai sensi dell'art. 18 o con richiesta successiva. Qualora vengano meno i requisiti per poterne beneficiare, il soggetto passivo è obbligato a dichiararlo con le medesime modalità per la richiesta.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 avranno effetto dalla data di presentazione della richiesta. I medesimi termini valgono anche quando vengono meno i requisiti per poterne beneficiare.<sup>17</sup>
4. Nelle zone situate fuori dall'area di raccolta dei rifiuti e precisamente quando il più vicino punto di raccolta dista più di 400 mt dall'accesso all'area privata, la tassa è dovuta nella misura del 40 per cento della tariffa.
5. La tassa è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Tale abbattimento è riconosciuto previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e ai competenti uffici comunali.
6. ABROGATO<sup>18</sup>
7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sia sulla quota fissa che su quella variabile, eccetto i casi di cui al comma 4, per i quali saranno applicate sulla sola parte fissa della tariffa.

<sup>17</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16/04/2020. Il testo vigente fino al 31/12/2019 era il seguente: "3. Le riduzioni di cui al comma 1 avranno effetto dall'anno successivo a quello di richiesta. I medesimi termini valgono anche quando vengono meno i requisiti per poterne beneficiare".

<sup>18</sup> Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29/06/2021.



# CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

8. Qualora si verificano le condizioni per poter beneficiare di più di una riduzione disciplinata dal presente articolo, sarà applicata quella più favorevole al contribuente, senza possibilità di cumulo.

## **Art. 13-bis – Agevolazioni per utenze non domestiche correlate allo stato emergenziale da epidemia Covid-19<sup>19</sup>**

1. Per l'anno 2020, in considerazione dello stato emergenziale da epidemia Covid-19, è riconosciuta una riduzione della quota variabile alle utenze non domestiche, correlata ai provvedimenti di chiusure obbligatorie in seguito a provvedimenti governativi, regionali e locali, così quantificata:
- a. una riduzione pari al 25% della quota variabile per le categorie di utenze classificate “non domestiche” di cui alle categorie 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30
  - b. una riduzione pari al 16% della quota variabile per le categorie di utenze classificate “non domestiche” di cui alle categorie 11, 12, 19
  - c. una riduzione pari al 16% della quota variabile per le utenze non domestiche aventi come attività principale quella definita dal codice ATECO n. 47.26 - Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)

## **Art. 14 - Riduzioni per raccolta differenziata utenze domestiche**

1. È concessa una riduzione alle utenze domestiche che conferiscono rifiuti differenziati alla Stazione Ecologica. Il quantitativo di rifiuto denominato differenziato sarà la sommatoria delle quantità di rifiuti conferiti, distinti per tipologie, moltiplicate per i seguenti coefficienti determinati in base alla tipologia dei rifiuti, all'utilizzo derivante dal recupero, alla rilevanza sull'inquinamento ambientale prodotto da un eventuale scarico abusivo di rifiuti particolarmente tossici o nocivi.

I coefficienti da applicare saranno i seguenti:

<b>Tipologia di rifiuto</b>	<b>coefficiente</b>
- Carta	0.8
- Vetro	1
- Plastica	1.3
- Scarti di giardinaggio	0.4
- Ingombranti metallici	0.3
- Ingombranti non metallici	0.2
- Inerti	0.3
- Alluminio	3
- Pile	1.5
- Farmaci	1.5

<sup>19</sup> Comma inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 31/07/2020.



# CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

- Accumulatori al piombo (batterie)	0.4
- Stracci	1
- Olii vegetali	1.2
- Olii minerali	1
- Rup/TF/RAEE	1

La riduzione sarà applicata sulla base dei conferimenti dell'anno solare precedente e distinti nelle seguenti fasce di Rifiuto Differenziato:

1° fascia	da 10 Kg a 150 Kg	Riduzione di Euro 21,00
2° fascia	da 151 Kg a 300 Kg	Riduzione di Euro 31,00
3° fascia	da 301 Kg a 450 Kg	Riduzione di Euro 41,00
4° fascia	da 451 Kg a 600 Kg	Riduzione di Euro 46,00
5° fascia	da 601 Kg a 750 Kg	Riduzione di Euro 52,00
6° fascia	da 751 Kg a 900 Kg	Riduzione di Euro 62,00
7° fascia	oltre 901 Kg	Riduzione di Euro 72,00

2. Le riduzioni di cui al comma precedente non potrà superare il 30% dell'importo complessivamente dovuto per la Tari dovuta da ciascun contribuente.

## Art. 15 - Avvio al riciclo utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti urbani, è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo in misura proporzionale alla quantità di rifiuto avviato al riciclo<sup>20</sup>.
2. La riduzione di cui al comma precedente è calcolata in base al rapporto KG avviati al riciclo/KG presunti, ottenuti dal rapporto tra il coefficiente KD e la superficie tassabile, fino ad un massimo del 50% della quota variabile del tributo.
3. Al fine del calcolo della riduzione di cui al presente articolo, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto relativi ai rifiuti riciclati, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la decurtazione indebitamente applicata.
4. La riduzione di cui al presente articolo sarà calcolata a consuntivo tramite compensazione sulla prima rata utile o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

<sup>20</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29/06/2021, eliminando ogni riferimento al concetto di "rifiuti assimilati agli urbani" per adeguamento alla definizione di rifiuti prevista dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 116/2020



# CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

## Provincia di Rimini

### **Art. 15 bis - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani<sup>21</sup>**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

### **Art. 15 ter - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta<sup>22</sup>**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 15bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune e al gestore del servizio via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. Per il solo anno 2021, fatto salvo il termine di presentazione della comunicazione del 31 maggio 2020, è possibile integrare le comunicazioni presentate entro il predetto termine, con le indicazioni di cui al presente comma, entro il 31 ottobre 2021.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Servizio Fiscalità Locale, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al competente Ufficio Ambiente – Qualità Urbana, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

<sup>21</sup> Comma inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29/06/2021.

<sup>22</sup> Comma inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29/06/2021.



# CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune e al gestore del servizio, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare alla PEC istituzionale del Comune, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza, ovvero unità locale, cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

## **Art. 16 - Agevolazioni speciali**

1. Il Comune, nell'ambito dei propri interventi socio-assistenziali, accorda alle famiglie residenti di anziani o che versino in condizione di disagio sociale ed economico, l'esonero totale o parziale dal pagamento della tassa.
2. Tali agevolazioni possono essere concesse anche a particolari categorie di utenze non domestiche che si trovino in condizioni di accertata difficoltà economico-finanziaria.
3. I limiti e le condizioni per poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabiliti ogni anno da apposita delibera di Giunta, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.
4. Le esenzioni totali o parziali sono concesse su domanda degli interessati e a condizione che questi dimostrino di averne diritto; il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni prescritte.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere disposte attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale.





# CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

## Provincia di Rimini

### Art. 17 - Tassa giornaliera<sup>23</sup>

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
4. ABROGATO.<sup>24</sup>
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della Tari da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non prevedano il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160, la tassa giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo eccetto i casi in cui le occupazioni medesime non comportino attività di vendita, di somministrazione o comunque non abbiano rilevanza economica.
7. Alle occupazioni effettuate iniziate dal 01/01/2014 alla data di approvazione delle tariffe per il medesimo anno è applicato una tassa giornaliera calcolata sulla base delle tariffe in vigore per la Tarsu 2013, salvo conguaglio.
8. Qualora alla data di scadenza della tassa giornaliera non fossero state ancora approvate le tariffe, le medesime sono calcolate sulla base di quelle deliberate per il tributo sui rifiuti vigente l'anno precedente, salvo conguaglio.
9. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla tassa annuale.

## TITOLO IV PROCEDURE E SANZIONI

### Art. 18 - Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 5 del presente regolamento sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
2. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui:

<sup>23</sup> Articolo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29/06/2021.

<sup>24</sup> Comma abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16/04/2020. Il testo vigente fino al 31/12/2019 era il seguente: "Per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche, promozionali, sportive, sindacali, religiose, assistenziali, politiche, celebrative e del tempo libero la tariffa, rapportata a giorno, è maggiorata del 25%".



# CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

- a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree tassabili;
  - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
  - c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate;
  - d) si verificano delle variazioni negli occupanti delle utenze domestiche non residenti di cui all'art. 11, comma 3;
  - e) si verifica la cessazione del possesso dei requisiti per poter beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 13, comma 1.
3. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio o è stata variata l'utenza.
  4. La dichiarazione di cessazione, ovvero la dichiarazione di variazione in diminuzione della superficie tassabile, di cui al comma 2, lett. c), dà diritto al rimborso o allo sgravio della tassa a decorrere dal giorno in cui questa è avvenuta.<sup>25</sup>
  5. Se la dichiarazione di cessazione, ovvero la dichiarazione di variazione in diminuzione della superficie tassabile, è presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fermo restando che la tassa non è comunque dovuta per le annualità successive se l'utente che l'ha prodotta dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.<sup>26</sup>
  6. Se la dichiarazione di cessazione, ovvero la dichiarazione di variazione in diminuzione della superficie tassabile, non viene presentata ovvero viene presentata tardivamente ma nel frattempo sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza, i precedenti possessori/detentori sono cancellati, anche d'ufficio, con decorrenza data inizio della doppia imposizione.<sup>27</sup>
  7. La dichiarazione è presentata su apposito modello predisposto dal Comune e dovrà obbligatoriamente contenere i dati catastali, la via e il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero interno, ove esistente.
  8. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione con raccomandata a/r, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata o fax.
  9. Per nuove obbligazioni avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  10. Gli accertamenti per omessa e infedele dichiarazione divenuti definitivi valgono come dichiarazione a partire dall'annualità corrispondente a quella della notifica dell'atto.<sup>28</sup>

## Art. 19 - Riscossione

1. Il Comune riscuote la Tassa sui Rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, comunicazioni di pagamento bonarie.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della L. 147/2013, per il versamento della tassa, i contribuenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente il modello F24 ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. La tassa è riscossa in due rate aventi le seguenti scadenze:

<sup>25</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16/04/2020

<sup>26</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16/04/2020

<sup>27</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16/04/2020

<sup>28</sup> Comma inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16/04/2020





# CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

- a) 16/09: prima rata pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno oggetto di imposizione, calcolata sulla base degli atti dell'anno precedente;
  - b) 16/12: seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, previo conguaglio su quanto già versato;<sup>29</sup>
4. E' fatta salva la possibilità da parte del contribuente di eseguire un unico versamento per l'intero ammontare dell'imposta dovuta per l'anno entro la scadenza della prima rata.<sup>30</sup>

## Art. 20 - Attività di controllo e sanzioni

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree tassabili, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi dal 695 al 698, della L. 147/2013, nell'art. 1, commi dal 161 al 170 della L. 296/2006 e nel vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali nei casi di:
  - a) mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1;
  - b) omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione;
  - c) omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 18, comma 2, lettere a) e b), del presente Regolamento.
3. Le disposizioni relative al comma 2, lett. b), si applicano solo previo invio al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, di un sollecito di pagamento maggiorato delle spese di notifica, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamenti.<sup>31</sup>
- 3-bis In caso di pagamento tardivo rispetto alle scadenze indicate dal precedente art. 19 comma 3, a causa del quale ha fatto seguito l'invio del sollecito di cui al comma precedente, il contribuente è tenuto al versamento delle spese di notifica.<sup>32</sup>
4. Il contenzioso è disciplinato dal D. Lgs. 31/12/92 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

## TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 21 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

<sup>29</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16/04/2020. Il testo vigente fino al 31/12/2019 era il seguente: "La tassa è riscossa in due rate aventi le seguenti scadenze: a) 16/09: prima rata; b) 16/11: seconda rata"

<sup>30</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16/04/2020

<sup>31</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16/04/2020

<sup>32</sup> Comma inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16/04/2020



# **CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA**

## **Provincia di Rimini**

2. Ai fini dell'applicazione della Tassa sui Rifiuti (Tari) si considerano valide le dichiarazioni già presentate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 507/93 (Tarsu) o ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (Tares), compresa la richiesta di eventuali riduzioni o agevolazioni ancora compatibili.

### **Art. 22 - Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni dell'art. 1 della L. 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni.